

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art 1) COSTITUZIONE SOCIALE E SEDE

Sulla base dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36,37,38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva denominata:

“FREE PLACE” - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Genova

Art 2) SCOPI E FINALITA'

a) l'associazione sportiva:

ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motoria-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età condizione sociale e nazionalità con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.

Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica.

Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità

Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

In particolare l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica del ballo, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica della stessa, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina.

L'associazione potrà inoltre intraprendere lo sviluppo e la diffusione di altre attività sportive, secondo le modalità sopra indicate, su indirizzo dell'assemblea dei soci o dal Consiglio direttivo. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di locali atti agli scopi sociali, nonché impianti ed attrezzature sportive abilitate allo svolgimento delle discipline praticate dall'associazione. Nella propria sede, potrà inoltre svolgere, previa delibera assembleare, altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.

b) L'associazione non ha finalità di lucro, e' ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità ed opera nel quadro generale delle leggi a carattere nazionale e regionale dell'associazionismo sportivo collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

c) L'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive dell'ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni sportive e discipline Associate riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi.

Art 3) DURATA

La durata dell'associazione e' illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art 4) SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

a) Il numero dei soci è illimitato

b) Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza

c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualità di socio è acquisita con la presentazione della domanda e la sua

controfirma da parte del Presidente dell'associazione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del consiglio direttivo. La eventuale valutazione negativa espressa dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'assemblea generale

Nel caso di un minore, la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore. La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi se non per causa morte.

I soci hanno diritto a:

A frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi che:

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età

I soci sono tenuti:

Al pagamento della quota associativa e di eventuali ulteriori contributi determinati dal consiglio Direttivo relativi alle attività 'sociali previste.

la quota associativa e le quote versate non sono trasmissibili ne rivalutabili.

Le ulteriori risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali sono costituite da contributi dei soci a vario titolo, da eventuali contributi di terzi, contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici documenti programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;

da ogni altro contributo, compresi eredita', donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, con enti pubblici o privati ai fine del raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile

I soci sono altresì tenuti a:

All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed ad altre delibere prese dagli organi sociali,
- qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione sportiva.

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere all'Assemblea dei Soci.

I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente statuto.

Art 5) GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sportiva sono:

- l'Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

L'assemblea dei soci e' il massimo organo deliberativo dell'associazione e puo' essere convocata in forma ordinaria e straordinaria, quando e' regolarmente costituita,le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art 6) L'ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'assemblea e' l'organo sovrano dell'associazione sportiva, è costituita dai soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari.

E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria qualora lo richieda un terzo dei soci;

ciascun Socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare un altro Socio che lo abbia munito di delega scritta;

e' ammessa una sola delega;

la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della svolgimento della riunione;

la convocazione deve essere affissa presso la sede sociale e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea informazione ai soci e indicare la data il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate da almeno

un'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo; in sede straordinaria apporta modifiche allo statuto e quanto previsto per legge.

Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo fra il minimo e il massimo come previsto dal successivo articolo 9);

Le delibere dell'assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere messe a disposizione dei soci nella sede sociale

Art 7) VALIDITA' ASSEMBLEARE

a) L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare

b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti

Art 8) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e eventuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax e sms. nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno

b) l'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e

modificazione dello statuto sociale;

atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

Art 9 II. CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, scelti fra i Soci maggiorenni.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione, così come in caso di dimissioni del Presidente.
5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, si procede con l'inserimento in Consiglio del primo dei non eletti, così come risultante dal verbale dell'ultima assemblea elettiva (ed eventualmente a scalare in caso di successive rinunce); in caso non vi siano nominativi disponibili, si procederà con convocazione di assemblea elettiva, e in questo caso chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
8. La convocazione è fatta o mediante lettera o per posta elettronica, contenente

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, recapitata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art 12 IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni;
- c) stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- d) in caso di impedimento o di prolungata assenza del presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti
- e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione

Art 13) PROCESSI VERBALI

Di tutte le riunioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo deve essere redatto un

processo verbale che va trascritto negli appositi libri

Art 14) IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale almeno 7 giorni prima dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione

Art 15) ANNO SOCIALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina 31 dicembre di ciascun anno

Art 16) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'associazione la divisione del fondo comune

Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;

I beni patrimoniali dell'associazione devono essere inventariati

Art 17) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale non sono previste deleghe, così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci aventi diritto di voto, non sono ammesse deleghe

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibera, previo parere dell'autorità preposta la destinazione dell'eventuale residuo attivo e del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che prosegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 18) RINVIO DELLE NORME

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI LE NORME E LE LEGGI VIGENTI CHE REGOLANO L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE, SPORTIVO DILETTANTISTICO, NON CHE' LE NORME DEL CODICE CIVILE.